



Schema di convenzione

Regione del Veneto – ARPAV

Studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella regione Veneto  
mediante prelievi di acqua (STRIGE)

L'anno ....., addì ....., presso gli uffici regionali della Direzione Geologia e Attività Estrattive, Calle Priuli, Cannaregio, 99, Venezia, sono presenti i signori:

- ....., domiciliato per la carica in Venezia, calle; Priuli Cannaregio, 99, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia Dorsoduro, 3901, c.f. 80007580279, P.IVA 02392630279, nella sua qualità di ....., a ciò autorizzato con deliberazione n. .... del .....

- ....., domiciliato per la carica in Padova, Via Matteotti, 27, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), c.f. 92111430283, nella sua qualità di .....

Si conviene e stipula quanto segue:

*Art.1 – Riferimenti della presente convenzione*

La presente convenzione dà esecuzione alla deliberazione n. .... del ..... con la quale la Giunta Regionale, in seguito denominata Regione, ha affidato all'ARPAV, l'incarico della predisposizione dello Studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella regione Veneto mediante prelievi di acqua (STRIGE).

*Art.2 – Oggetto della convenzione e prestazioni richieste*

L'ARPAV assicura lo svolgimento dell'attività secondo quanto stipulato con la presente convenzione e secondo le indicazioni che verranno fornite nel corso dell'attività dalle strutture regionali della Direzione Geologia e Attività Estrattive.

L'attività da esplicitare, con riferimento al territorio della regione veneta, risulta suddivisa nelle seguenti fasi:

a) Censimento degli utilizzi geotermici nel Veneto.

L'attività è finalizzata alla definizione delle caratteristiche dei prelievi di risorsa geotermica in atto e delle falde sotterranee interessate, mediante l'acquisizione, la validazione, l'esame, l'elaborazione, anche informatica, delle informazioni rilevabili da sistemi di monitoraggio esistenti, e dalle pratiche amministrative presso gli uffici regionali e gli altri enti interessati, oltre agli studi di settore già realizzati e quelli in corso di realizzazione, quali, in particolare, gli studi della zona del portogruarese eseguiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, in attuazione della DGR n. 2245 in data 9.8.2002.

Tale attività deve essere coordinata con la Carta regionale delle concessioni delle georisorse idrotermominerali e la Carta regionale delle cave abbandonate, che ARPAV sta realizzando in attuazione della DGR n. 2169 in data 17.7.2007.

Inoltre, nello svolgimento dell'attività si dovrà tener conto delle specifiche e delle caratteristiche informatiche delle esistenti banche dati regionali in materia di risorse idriche, al fine di omogeneizzare ed uniformare le informazioni acquisite.

Si intende, al riguardo, l'utilizzo diretto delle acque sotterranee a scopi geotermici mediante movimentazione della risorsa, come disciplinato dall'art. 55 bis della L.R. 40/1989.

b) Linee guida per l'utilizzo sostenibile della risorsa

Gli aspetti che dovranno essere valutati riguardano, principalmente, le seguenti tipologie:

- Sostenibilità Ambientale: quantità disponibile, ricarica delle falde, vulnerabilità, depressurizzazione delle falde, subsidenza, ecc.
- Impiantistiche: modalità di prelievo, utilizzo e scarico.

c) Definizione dei bacini geotermici del veneto

Una volta definite le caratteristiche dei bacini potenzialmente utilizzabili nel Veneto, si dovranno definire indirizzi di base sulle modalità di utilizzo sostenibile della risorsa riferite ad ogni singolo bacino.

d) Studio di interventi per la conservazione e la ricarica delle falde acquifere

Si dovranno individuare e delineare gli interventi che potrebbero essere applicati sia a livello regionale e sovra regionale, sia a livello locale per ogni singolo bacino, di tipo normativo e tecnico, strutturando anche una proposta di rete di monitoraggio.

*Art. 3 – Tempi di espletamento ed importo del progetto*

L'incarico avrà durata prevista di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Tale termine potrà essere prorogato dall'Amministrazione regionale, previo apposito ulteriore provvedimento, laddove si rendesse necessario per il completamento delle attività.

Per lo svolgimento dell'attività all'ARPAV, come specificato nella DGR n.....del....., spetterà un contributo economico a forfait onnicomprensivo di complessivi € 194.500,00, ogni onere fiscale, assicurativo e previdenziale incluso, nonché di eventuali spese per sopralluoghi e trasferte che dovessero risultare necessarie.

*Art. 4 - Modalità di pagamento*

Il compenso per l'attività verrà erogato, previo nulla-osta della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, con le seguenti modalità:

1. una prima quota, pari al 40% dell'importo complessivo, verrà pagata all'ARPAV, su presentazione del rapporto sull'attività svolta nei primi tre mesi, che evidenzia le proposte operative necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2;
2. una seconda quota, pari al 40%, verrà pagata alla presentazione del rapporto sull'attività svolta nel primo anno;
3. il restante 20% a saldo, dopo la consegna del rapporto conclusivo.

Sono ad esclusivo carico dell'ARPAV tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, comprese le eventuali tasse di registro e di bollo.

*Art. 5 - Proprietà della documentazione*

Gli elaborati prodotti resteranno di piena proprietà della Regione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, introdurre in essi tutte le varianti soppressioni ed aggiunte che riterrà necessarie, o anche semplicemente opportune, senza che l'ARPAV possa opporre obiezione alcuna.

Il materiale documentale che la Regione trasmetterà all'ARPAV per lo svolgimento dell'incarico assume carattere di riservatezza a tutti gli effetti delle leggi vigenti in materia.

L'ARPAV si impegna a restituire detto materiale a conclusione dell'incarico.

L'ARPAV e la Regione considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati

per lo svolgimento della presente ricerca.

*Art. 6 - Modalità di espletamento dell'incarico*

L'ARPAV potrà svolgere l'attività anche presso gli uffici regionali, in applicazione alle disposizioni impartite dagli uffici medesimi e si impegna a partecipare ad eventuali altre riunioni e sopralluoghi che verranno stabiliti dalla Regione, per l'esame e la discussione dei dati e delle informazioni reperite.

E' sola ed esclusiva responsabilità di ARPAV l'osservanza delle norme e delle altre disposizioni in vigore, o che possono intervenire nel corso della effettuazione delle prestazioni in argomento, relative al rapporto di lavoro con gli operatori e gli eventuali collaboratori interessati.

E' altresì posta a carico di ARPAV ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia del personale collaboratore eventualmente impiegato che a terzi, nonché per ogni danno che venga arrecato, durante lo svolgimento del lavoro, a beni pubblici e privati. Alla Regione non può in nessun caso essere attribuita responsabilità per infortuni a persone, danni materiali o controversie che possano verificarsi nel corso dell'attività.

*Art. 7 - Inadempienze*

In caso di gravi inadempienze da parte di ARPAV la Regione, senza l'obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che l'ARPAV possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spesa, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale eseguita.

*Art. 8 - Efficacia del contratto*

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese a carico del richiedente ed è esente da imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i.

La presente convenzione, redatta in duplice copia, ad uso della Regione e dell'ARPAV viene letta, confermata e sottoscritta.

La presente convenzione, è composta da numero 8 (otto) articoli.

REGIONE DEL VENETO

ARPAV

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_